

L'introduzione nel nostro ordinamento della "società benefit" apre, tuttavia, nuove prospettive sistematiche, sulle quali è giunto il momento di soffermarsi.

2. Segue: la novità sistematica della "società benefit"

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", nota anche come legge di stabilità del 2016) ha disciplinato nel nostro ordinamento la c.d. società benefit (art. 1, commi da 376 a 384) (18).

dell'impresa. In ricordo di G. Auletta, Torino, 2013, 9 ss.; *Id.*, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, 1 ss.; *DENOZZA*, *L'interesse sociale tra "coordinamento" e "cooperazione"*, cit., 23 ss.; *Id.*, *Le aporie della concezione volontaristica della CSR*, in *DI CATALDO-SANFILIPPO* (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa. In ricordo di G. Auletta*, cit., 49 ss.; *BUONOCORE*, *La responsabilità dell'impresa fra libertà e vincoli*, in *La responsabilità dell'impresa. Per i trent'anni di Giurisprudenza commerciale*, Milano, 2006, 21 ss.; *COSTI*, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, *ibidem*, 83 ss.; *ANGELICI*, *La società per azioni. Principi e problemi*, cit., 452 ss.; *Id.*, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici e autodisciplina*, in *Giur. comm.*, 2011, I, 159 ss.; *Id.*, *Divulgazioni sulla responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. Soc.*, 2018, 3 ss.; *CALANDRA BUONAURO*, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *Giur. comm.*, 2011, I, 526 ss.; *CONTE*, *L'impresa responsabile*, Milano, 2018, 41 ss.; *Id.* (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa*, Roma-Bari, 2008; *BEVIVINO*, *La responsabilità sociale delle imprese fra autonomia privata, nuovi obblighi di legge e prospettiva rimediale*, in *AGE*, 2018, 95 ss..

(18) Per un primo inquadramento di questa nuova forma societaria cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, *STELLA RICHTER JR.*, *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, II, 271 ss.; *G.B. PORTALE*, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, cit., 601 ss.; *ANGELICI*, *Società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale. Rivista on line*, 2/2017; *Id.*, *Divulgazioni sulla responsabilità sociale dell'impresa*, cit., 9 ss.; *DENOZZA-STABILINI*, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, *ibidem*; *MARASÀ*, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, *ibidem*; *S. ROSSI*, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, *ibidem*;

Si tratta di un "modello" che si è sviluppato negli Stati Uniti (19) e che viene adottato per la prima volta in Europa dal legislatore italiano (20).

In base al comma 376, sono società "benefit" quelle società che "nell'esercizio di una attività economica, *oltre allo scopo di dividerne gli utili*, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni *ed altri portatori di interesse*" (corsivo aggiunto).

Al riguardo, è di estremo interesse rilevare che: i) per "beneficio comune" si intende "il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376"

ZOPPINI, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, *ibidem*; *CONTE*, *L'impresa responsabile*, cit., 143 ss.; *CIRCOLARE ASSONIME* n. 19 del 20 giugno 2016, *La disciplina della società benefit*; *LENZI*, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 894 ss.; *CALAGNA*, *La nuova disciplina della "Società benefit": profili normativi e incertezze applicative*, in *RDS*, 2016, 709 ss.; *CORSO*, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, 995 ss.; *VENTURA*, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le "società benefit", un trapianto necessario?*, in *Contratto e Impresa*, 2016, 1134 ss.; *MOSCO*, *L'impresa non speculativa*, in *Giur. comm.*, 2017, I, 216 ss.; *DESANA*, *L'impresa fra tradizione e innovazione*, Torino, 2018, 192 ss.; *PRATAVIERA*, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, 919 ss..

(19) Sul punto è sufficiente rinviare a *CONTE*, *L'impresa responsabile*, cit., 152 ss.; *CIRCOLARE ASSONIME* n. 19 del 20 giugno 2016, *La disciplina della società benefit*, 8 ss.; *CORSO*, *op. cit.*, 1001 ss.; *VENTURA*, *op. cit.*, 1134 ss.; *PRATAVIERA*, *op. cit.*, 925 ss..

(20) Cfr., ad esempio, *CIRCOLARE ASSONIME* n. 19 del 20 giugno 2016, *La disciplina della società benefit*, 10 ss., ove si ripercorrono le finalità della disciplina italiana.

(comma 378, lettera a); ii) nella categoria residuale degli "altri portatori di interesse" di cui al comma 376, sono da ricomprendere "il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile" (comma 378, lettera b).

Le finalità di cui al comma 376 devono essere indicate specificatamente nell'oggetto della società "benefit" (comma 377) e nell'oggetto sociale devono parimenti essere indicate le "finalità specifiche di beneficio comune" che si intendono perseguire (comma 379).

Per quanto attiene alla forma organizzativa, le finalità delle società "benefit" possono essere perseguite dalle società di persone, di capitali (ad iniziare, dunque, dalla S.p.A.) e dalle società cooperative (e mutue assicuratrici) (comma 377).

Ai sensi del comma 379 la società "benefit" può — ma non deve ⁽²¹⁾ — introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole "società benefit" o l'abbreviazione "SB" (e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi).

Relativamente alle "società diverse dalle società benefit" il legislatore ha avuto cura di precisare che possono perseguire finalità di beneficio comune solo e soltanto se modificano l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni previste per le modifiche statutarie del

⁽²¹⁾ Così anche STELLA RICHTER JR., *Società benefit e società non benefit*, cit., 272, secondo il quale non è la spendita del *nomen juris* "Società benefit" l'antecedente logico per l'applicazione della relativa disciplina.

tipo societario prescelto (comma 379) ⁽²²⁾. Pur nell'ambiguità del dato legislativo, è da ritenersi che "la società non benefit, che opera la modifica statutaria nel senso previsto dalla legge, diventa *benefit* a tutti gli effetti" ⁽²³⁾.

Sul presupposto poi che l'interesse o comunque gli interessi che gli amministratori devono perseguire in una società *benefit* si differenziano rispetto a quanto avviene in una società "non benefit" ⁽²⁴⁾, è stata introdotta una normativa speciale — che si aggiunge a quella del tipo societario prescelto (intergrandola e/o modificandola) — relativamente, per quanto più interessa in questa sede, alle modalità di gestione ed all'articolazione dell'organizzazione interna dell'impresa ⁽²⁵⁾. In questa prospettiva: i) il comma 377 impone, in generale, una "gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto"; ii) il comma 380 precisa che "la società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare gli interessi dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto"; iii) viene impostato, inoltre, alla società "benefit" — fermo quanto

⁽²²⁾ Sul problema se in tal caso si configuri o meno il diritto di recesso dei soci dissenzienti rispetto alla modifica statutaria cfr. STELLA RICHTER JR., *Società benefit e società non benefit*, cit., 279 ss.; DENOZZA-STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit., 9 ss.; CIRCOLARE ASSONIME n. 19 del 20 giugno 2016, *La disciplina della società benefit*, 5-6 e 14 ss..

⁽²³⁾ DENOZZA-STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit., 9.

⁽²⁴⁾ Sul punto v., ad esempio, CIRCOLARE ASSONIME n. 19 del 20 giugno 2016, *La disciplina della società benefit*, 12 ss.; LENZI, *op. cit.*, 903 ss..

⁽²⁵⁾ Cfr. CIRCOLARE ASSONIME n. 19 del 20 giugno 2016, *La disciplina della società benefit*, 21.

previsto dalla disciplina del tipo societario prescelto — di individuare "il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità" ⁽²⁶⁾; iv) infine, il comma 381 chiarisce quanto era già facilmente ricavabile dai principi, ossia che l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 espone gli amministratori ad una possibile responsabilità (e/o revoca per giusta causa) ⁽²⁷⁾.

Come evidente, la diversa declinazione dei doveri dell'organo amministrativo si riflette immediatamente sulla funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'organo di controllo (in una S.p.A. "benefit").

Già da questa sintetica ricostruzione emerge una differenza significativa tra la "benefit" e la c.d. società-impresa sociale di cui al d.lgs. n. 112 del 2017 (come modificato dal d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, settimo comma, della legge 6 giugno 2016, n. 106) ⁽²⁸⁾, per la quale è imposto non un "contemperamento" tra interessi lucra-

⁽²⁶⁾ E tali soggetti possono essere anche esterni all'organo amministrativo (si pensi, ad esempio, ad una figura dirigenziale): v. CIRCOLARE ASSONIME n. 19 del 20 giugno 2016, *La disciplina della società benefit*, 23 ss..

⁽²⁷⁾ Sulla responsabilità degli amministratori di una società "benefit" (anche con riferimento a come opera in questo contesto la c.d. BJR) cfr. STELLA RICHTER JR., *Società benefit e società non benefit*, cit., 278-279; CIRCOLARE ASSONIME n. 19 del 20 giugno 2016, *La disciplina della società benefit*, 25 ss.; LENZI, *op. cit.*, 913 ss. Sulla posizione dei c.d. *stakeholders*, ai quali resterebbero solo le azioni residuali ex artt. 2043 e 2395 c.c. v. CORSO, *op. cit.*, 1025; PRATAVIERA, *op. cit.*, 956 ss..

⁽²⁸⁾ Cfr. anche MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, cit., 2.

tivi (oggettivi e soggettivi) e finalità di "beneficio comune", ma un'assenza o comunque un significativo contenimento dello scopo di lucro (cfr. art. 3 del d.lgs. n. 112 del 2017) ⁽²⁹⁾.

La società "benefit" (intendendosi la società che abbia inserito in statuto il "beneficio comune", a prescindere dalla denominazione assunta) è soggetta, inoltre, agli obblighi dei commi 382 (obbligo di redigere annualmente una Relazione concernente il perseguimento del "beneficio comune", da allegare al bilancio; la relazione deve indicare gli obiettivi e le azioni relizzate dall'organo amministrativo e la valutazione dell'impatto generato) e 383 (pubblicazione della Relazione annuale sul sito internet della società, se esistente) ed ai controlli penetranti del comma 384 ⁽³⁰⁾.

In questa sede non interessa soffermarsi sui numerosi problemi normativi sollevati dalla disciplina appena sommarariamente tracciata, né interrogarsi sulla futura diffusione e sul successo della società *benefit* nell'esperienza pratica ⁽³¹⁾. Le considerazioni che seguono si concen-

⁽²⁹⁾ M. CIAN, in *Diritto commerciale*, a cura di M. Cian, III, *Diritto delle società*, cit., 49; CETRA, in *Diritto commerciale*, a cura di M. Cian, I, *Diritto dell'impresa*, Torino, 2017, 75 ss.; CONTE, *L'impresa responsabile*, cit., 135 ss..

⁽³⁰⁾ Su questi profili di disciplina si rinvia alla CIRCOLARE ASSONIME n. 19 del 20 giugno 2016, *La disciplina della società benefit*, 24 ss..

⁽³¹⁾ Per alcuni primi dati sulla diffusione, in generale, del modello della società *benefit* cfr. STELLA RICHTER JR., *Società benefit e società non benefit*, cit., 284-285; CIRCOLARE ASSONIME n. 19 del 20 giugno 2016, *La disciplina della società benefit*, 19 ss.; in base ai dati pubblicati sul sito www.societabenefit.net, al 3 luglio 2018 le società *benefit* in Italia erano 184. Anche a prescindere da questi primi dati, sembra potersi affermare che difficilmente la grande società con azioni quotate procederà alle modifiche statutarie richieste per dare rilevanza al perseguimento del c.d. beneficio comune e ciò in quanto la modifica darebbe luogo probabilmente al diritto di recesso (STELLA RICHTER JR., *Società benefit e società non benefit*, cit., 284); deve chiedersi, inoltre,

ranno, invece, sul significato sistematico di questa figura, approfondendo come possa essere inserita nel nostro percorso argomentativo.

Nella prospettiva indicata occorre prendere atto, in primo luogo, che il "beneficio comune" è — al pari dello scopo di lucro — parte del c.d. scopo-fine della società. Ed è quanto emerge chiaramente dal dettato legislativo, ove — con riferimento all'esercizio dell'"attività economica" — si prevede espressamente il perseguimento di una o più "finalità di beneficio comune", "oltre" allo scopo di dividere gli utili (comma 376) ⁽³²⁾.

La conclusione appena raggiunta non può essere posta in dubbio in base alla constatazione che gli *stakeholders* nella S.p.A. *benefit* non sono legittimati a revocare gli amministratori o ad agire in responsabilità nei loro confronti (ad eccezione dell'ipotesi residuale dell'art. 2395 c.c.) ⁽³³⁾. Al riguardo, si consideri che la società *benefit* è una società che, per volontà dei soci sancita nello *statuto* ⁽³⁴⁾, deve perseguire e temperare due scopi-fine (lucro soggettivo e "beneficio comune"); in altri termini, si tratta di una libera scelta dei soci, i quali, per svariate ragioni, possono voler affidare agli amministra-

come il mercato e gli investitori (a parte i fondi etici) potrebbe apprezzare il perseguimento di "benefici comuni" da temperare, in via obbligatoria, con gli interessi dei soci.

⁽³²⁾ Nel senso che il beneficio comune è uno "scopo aggiuntivo" a quello lucrativo CORSO, *op. cit.*, 996 (citando la relazione ministeriale) e 1009 ss. (sul "beneficio comune" tra scopo-mezzo e scopo-fine); per una posizione parzialmente diversa cfr. M. CIAN, in *Diritto commerciale*, a cura di M. CIAN, III, *Diritto delle società*, cit., 50-51.

⁽³³⁾ Per alcune riflessioni sullo spazio dell'art. 2395 c.c. nella società *benefit* cfr. ANGELICI, *Società benefit*, cit., 10 ss.; DENOZZA-STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit., 12-13.

⁽³⁴⁾ Sottolinea il "potere dei soci" ANGELICI, *Società benefit*, cit., 4.

tori il perseguimento di questa duplice finalità. Non stupisce allora che solo i soci (e non anche gli *stakeholders*) siano legittimati a revocare o ad agire in responsabilità verso gli amministratori. Ed in questo senso non stupisce neppure che il "beneficio comune" debba essere indicato nell'oggetto sociale, rappresentando un passaggio necessario per obbligare in tal senso gli amministratori (art. 2380-bis c.c.).

In conclusione, "la società *benefit* non è stata concepita come uno strumento di *empowerment* degli *stakeholders* non finanziari, ma come uno strumento di valorizzazione dell'autonomia dei soci-investitori" ⁽³⁵⁾.

Tanto chiarito, se consideriamo il quadro del diritto societario comune, per come sino ad ora sintetizzato ⁽³⁶⁾, solo nelle società *benefit* è espressamente previsto un obbligo imposto all'organo amministrativo di "contemperare" gli interessi lucrativi con le finalità di "beneficio comune" ⁽³⁷⁾. Tale obbligo non esiste, invece, nelle società che — a prescindere dalla denominazione adottata — non hanno espressamente inserito in statuto il beneficio comune. E ciò in quanto solo nelle società *benefit* (e non anche nelle "altre" società) il "beneficio comune"

⁽³⁵⁾ DENOZZA-STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit., 2, secondo i quali "la disciplina della società *benefit* non risolve un conflitto distributivo tra, da una parte, i soci (concepiti come un insieme indifferenziato) e, dall'altra, altri *stakeholders*, ma è uno strumento messo a disposizione dei soci investitori per consentire loro di ordinare e coordinare divergenti visioni in ordine al tipo e alla natura delle attività in cui le risorse finanziarie da essi investite possono essere impiegate" (1); S. ROSSI, *op. ult. cit.*, 2.

⁽³⁶⁾ Sul punto si rinvia anche al § 1 di questo Capitolo.

⁽³⁷⁾ Per alcune riflessioni in merito ANGELICI, *Società benefit*, cit., 1 ss.; DENOZZA-STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit., 9 ss..